

net./internet

**Comune di Pinzolo**

**Provincia di Trento**

**COMUNE DI PINZOLO**  
UFFICIO TECNICO  
Provincia di Trento

13 OTT. 2006

Prof. n. ....  
Cat. .... Cl. .... Fasc. ....



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
GIUNTA/CONSIGLIO N° 80  
DEL 14.11.2006  
Composto da 12 pagine n° 2/9



IL SEGRETARIO GENERALE  
For. dott. Elio

# INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE NUOVI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE

**- D.P.G.P. 25/09/2001 N. 30-81 LEG. -**

**REVISIONE 2006**

**REGOLAMENTO**

**Tione di Trento,**

**-- SET. 2006**

**Il Tecnico**

...  
DELLA ...  
dott. Ing. VITTORIO PAOLI  
INDICAZIONE FALSO N° 991

**Regolamento / direttive  
per l'insediamento urbanistico e territoriale  
dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione**

ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13 - 31/LEG  
(introdotta dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n.30 - 81/LEG)

**Art. 1  
Oggetto**

1. Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, come introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg, l'installazione di nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti.

**Art. 2  
Finalità**

1. Le direttive hanno lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3260 del 7 dicembre 2001 e si conformano al principio cautelativo, perseguendo la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è finalizzato alla salvaguardia di zone o siti di particolare interesse pubblico, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, storico, artistico e culturale, nonché di zone a prevalente destinazione residenziale esistenti o di probabile sviluppo futuro.

**Art. 3  
Criteri generali di localizzazione**

1. Gli impianti, all'interno delle aree indicate come ammissibili (retino di colore blu) nelle cartografie 1:10.000 della carta topografica provinciale facenti parte del piano di insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti fissi di telecomunicazione, sono preferibilmente da collocarsi:
  - a. in aree in cui siano già presenti delle costruzioni;
  - b. in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio;
  - c. in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici simili, privilegiandone la concentrazione;
  - d. in aree raggiungibili con la viabilità esistente;
  - e. in aree già urbanizzate e dotate degli idonei servizi necessari per l'insediamento dell'impianto

**Art. 4  
Divieti d'installazione**

1. I nuovi impianti di qualsiasi potenza, non possono essere installati:
  - a. all'interno delle aree indicate come non ammissibili (retino di colore marrone) nelle cartografie 1:10.000 della carta topografica provinciale facenti parte del piano di insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti fissi di telecomunicazione
  - b. nelle aree adibite a biotopo così come indicate dal PRG;

- c. nelle aree destinate a fasce di rispetto dei laghi così come indicate dal PRG;
- d. nelle aree di protezione dei corsi d'acqua;
- e. nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico così come individuate dal PRG;
- f. in edifici e complessi edilizi isolati di interesse storico artistico;

**Art. 5**  
**Criteri di mimetizzazione**

- 1. Nell'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione:
  - a. sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
  - b. è favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte;
  - c. sono adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali e alle sommità delle emergenze orografiche.

**Art. 6**  
**Accesso all'area**

- 1. L'accesso all'area è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
- 2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione ed evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali, previa acquisizione delle relative autorizzazioni.

**Art. 7**  
**Area impianti**

- 1. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo sono rinverdite mediante riporto di terreno vegetale.
- 2. Le scalinate sono realizzate in pietra locale, legno, o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche.
- 3. È vietato, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo.
- 4. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti.

**Art. 8**  
**Volumi di rispetto**

Nel caso in cui un impianto fisso di telecomunicazione debba essere necessariamente realizzato all'interno di un centro abitato, magari all'interno di una zona residenziale (ad es. lo studio di trasmissione di un'emittente radio locale o una stazione fissa di base per scopi diversi dall'art. 2 bis, comma 1, del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, così come modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.) al fine di non limitare eventuali potenziali edificabilità su terreni circostanti e/o sopraelevazioni di edifici limitrofi, per effetto di una possibile intercettazione dei volumi di rispetto che l'installazione delle antenne verrebbero a creare, il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia deve

essere condizionato al formale impegno da parte del richiedente a modificare gli impianti in modo da innalzare i volumi di rispetto oltre i nuovi e/o sopraelevati edifici.

#### **Art. 9 Controlli**

1. Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunque previste dalle normative vigenti e la presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 4 del regolamento provinciale sono subordinati all'accertamento della conformità della localizzazione rispetto alle presenti direttive, ed al rispetto delle pianificazioni urbanistiche del territorio a qualsiasi livello.

#### **Art. 10 Programma di localizzazione**

1. L'Amministrazione comunale approva annualmente un programma di localizzazione degli impianti tenuto conto delle strutture preesistenti, delle proposte dei gestori e delle eventuali osservazioni pervenute.
2. Qualora non fossero pervenute nuove richieste di installazione o di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli impianti esistenti entro i termini previsti la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione.
3. Sulla proposta di programma sono obbligatoriamente acquisiti i pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente, dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari nonché le competenti valutazioni di conformità urbanistica ed edilizia.
4. Il programma di localizzazione non costituisce vincolo per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo delle aree ed edifici interessati dal medesimo programma.

#### **Art. 11 Formazione del programma di localizzazione**

1. I gestori comunicano all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno una proposta di localizzazione e di installazione dei nuovi impianti e quella di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli esistenti.
2. La proposta contiene i seguenti elementi:
  - a. cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si richiede l'installazione di nuovo impianti;
  - b. elenco delle installazioni già esistenti e di quelle programmate con l'indicazione della particella fondiaria o edificiale, della denominazione del sito, della via e del numero civico;
  - c. principali caratteristiche tecniche, radio elettriche e dimensionali degli impianti;
  - d. indicazione planimetrica dei volumi di rispetto, su scala sufficientemente esaustiva, sulla base delle caratteristiche degli impianti di progetto.
3. Le proposte sono valutate e tradotte in "programma di localizzazione" dalla Giunta comunale entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine potrà essere motivatamente prorogato.
4. Ai fini della predisposizione del programma la Giunta può disporre la convocazione degli operatori interessati.

**Art. 12**  
**Partecipazione**

1. Le proposte di localizzazione avanzate dai gestori sono depositate fino al 28 febbraio di ogni anno presso l'Amministrazione; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale.
2. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
3. L'Amministrazione comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità rispetto alle proposte di insediamento pervenute.
4. Entro il 15 marzo chiunque sia interessato, titolare di interessi pubblici o privati, o portatore di interessi diffusi costituito in associazione o comitato formula eventuali osservazioni e proposte.
5. Il programma di localizzazione degli interventi, una volta approvato, è reso noto con comunicazione specifica a tutti i gestori proponenti e a coloro che hanno formulato osservazione e proposte.
6. Il programma di localizzazione adottato dalla Amministrazione comunale è adeguatamente pubblicizzato.